

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3125-A N. 3086-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(COLOMBO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(FANFANI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(AMATO)

Presentato il 29 agosto 1988

Istituzione della tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita da parte degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto

E

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**USELLINI, SERRENTINO, ROMITA, PIRO, VISCO, BELLOCCHIO,
AULETA, BONFERRONI, COLUCCI, FARACE, FERRARI WILMO, FIORI,
GRIPPO, RAVASIO, ROSINI, SANGALLI**

Presentata il 29 luglio 1988

Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di tassa di concessione governativa e istituzione della componente patrimoniale dell'imposta locale sui redditi

Relatore: Mario USELLINI

PAGINA BIANCA

TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. L'articolo 7 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — (*Anticipazione del termine per le liquidazioni ed i versamenti relativi al mese di novembre ai fini dell'IVA*). — 1. Le liquidazioni ed i versamenti mensili di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo modificato dalla legge 22 dicembre 1980, n. 889, relativi al mese di novembre devono essere eseguiti entro il 22 dicembre di ciascun anno »

2. L'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, come sostituito dalla legge di conversione 26 luglio 1988, n. 291, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — (*Modifica della misura della tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese e di quella annuale, loro istituzione per i soggetti non iscritti al registro delle imprese che svolgono attività nell'esercizio di impresa, di arti o di professioni e istituzione della componente patrimoniale dell'imposta locale sui redditi*). — 1. La tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e quella annuale di cui ai commi 18, primo periodo, e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è stabilita nella misura di lire 7 milioni e 500 mila per le società per azioni e in accomandita per azioni, di lire 1 milione e 750 mila per le società a responsabilità limitata e di lire 250 mila per le società di altro tipo.

2. I versamenti eseguiti nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1988 e il 30 giugno 1988 in ottemperanza alla disposizione contenuta nell'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, costituiscono versamento, per la parte eccedente la misura della tassa di concessione governativa stabilita nel presente decreto, della tassa dovuta per l'anno 1989 e, per la eventuale parte residua, per gli anni successivi. Anche i predetti versamenti sono deducibili ai sensi dell'articolo 75, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi.

3. Se, per cancellazione dell'iscrizione o per applicazione delle disposizioni contenute nel comma 5, la tassa non è dovuta, spetta il rimborso della maggiore somma pagata nel 1988.

4. Per i soggetti che non hanno eseguito i versamenti in ottemperanza alla disposizione contenuta nell'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, ovvero li hanno eseguiti in misura inferiore, si applicano le sanzioni vigenti per omesso o incompleto versamento previste dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

5. La tassa annuale di cui al comma 1 si deve intendere non dovuta dall'anno successivo a quello della dichiarazione di fallimento, dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo o dell'emanazione del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa fino all'anno di chiusura della procedura concorsuale. La tassa annuale di cui al comma 1 non è dovuta dalle società poste in liquidazione, anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, a partire dal terzo esercizio finanziario successivo a quello in cui la società è stata posta in liquidazione.

6. Gli impiegati dell'amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei relativi organi di controllo ed i pubblici ufficiali se nell'esercizio delle loro funzioni, rilevano il mancato pagamento della tassa annuale di concessione governativa di cui al comma 1 e provve-

dono in ogni caso ad eseguire gli adempimenti di loro competenza informando della irregolarità, entro 60 giorni dalla data del provvedimento adottato, l'intendenza di finanza competente.

7. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per l'attribuzione del numero di partita IVA ai sensi dell'articolo 35 e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, è stabilita la tassa di concessione governativa nella misura di lire ottantamila. Per le società non iscritte nel registro delle imprese, per le associazioni tra professionisti e per gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole la misura della tassa è stabilita in lire duecentocinquantamila.

8. La tassa di cui al comma 7, nelle misure ivi stabilite, è dovuta, oltre che per l'attribuzione del numero di partita IVA, per ciascun anno solare successivo a quello in cui è stato attribuito il numero di partita IVA anche se l'attribuzione è avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. La tassa per l'attribuzione del numero di partita IVA di cui al comma 7 e quella annuale non si applicano alle società soggette all'iscrizione nel registro delle imprese per le quali deve essere corrisposta la tassa di concessione governativa di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni.

10. La tassa di cui al comma 7 deve essere corrisposta prima della presentazione della dichiarazione di inizio di attività; quella annuale entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente a quello per il quale la tassa di concessione governativa deve essere corrisposta. Gli estremi delle attestazioni di versamento della tassa per l'attribuzione del numero di partita IVA e di quella annuale devono

essere riportati nelle rispettive dichiarazioni.

11. Coloro che ai sensi delle vigenti disposizioni sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA devono corrispondere la tassa di cui al comma 7 e quella annuale rispettivamente entro il termine di presentazione della dichiarazione di inizio di attività, ovvero entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale; l'attestazione di versamento relativa alla tassa annuale deve essere prodotta al competente ufficio entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale IVA.

12. L'obbligo del pagamento della tassa annuale di cui al comma 8 cessa a decorrere dall'anno in cui è presentata l'ultima dichiarazione annuale IVA di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

13. Per la mancata annotazione o produzione delle attestazioni di versamento nei termini stabiliti si applica la pena pecuniaria da lire ventimila a lire centomila.

14. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto è istituita la componente patrimoniale dell'imposta locale sui redditi dovuta dai titolari di redditi di impresa determinati in base a contabilità ordinaria.

15. L'imposta è dovuta in ragione dell'1 per mille del patrimonio imponibile.

16. Per la determinazione del patrimonio imponibile si applicano l'articolo 3 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e l'articolo 9 del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 aprile 1983, n. 110.

17. Si detraggono dal patrimonio netto:

a) lire 300 milioni;

b) l'ammontare iscritto in bilancio a fronte delle azioni o quote possedute escluse le azioni proprie.

18. Per l'accertamento, la riscossione e per le norme transitorie e di attuazione il Ministro delle finanze è delegato ad emanare con proprio decreto norme da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* entro il 28 febbraio 1989.

19. Le disposizioni contenute nei commi 14, 15, 16, 17 e 18 si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 18 ».

3. Le disposizioni contenute nel comma 2 hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 26 luglio 1988, n. 291.

DISEGNO DI LEGGE

N. 3125

ART. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per l'attribuzione del numero di partita IVA, è dovuta la tassa di concessione governativa di rilascio di lire centomila. Per le società non iscritte nel registro delle imprese, per le associazioni tra professionisti e per gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole la misura della tassa di rilascio è stabilita in lire duecentocinquantamila.

2. La tassa è altresì dovuta, a partire dalla medesima data di cui al comma 1, per ciascun anno solare successivo a quello in cui è stato attribuito il numero di partita IVA. La disposizione si applica anche se il numero di partita IVA è stato attribuito anteriormente alla predetta data.

3. La tassa di rilascio e quella annuale non si applicano alle società soggette all'iscrizione nel registro delle imprese per le quali deve essere corrisposta la tassa di concessione governativa di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni.

4. La tassa di rilascio deve essere corrisposta prima della presentazione della dichiarazione di inizio di attività; quella annuale entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente a quello per il quale la tassa di concessione governativa deve essere corrisposta. Le attestazioni di versamento della tassa di rilascio e di quella annuale devono essere allegate alle rispettive dichiarazioni.

5. Coloro che ai sensi delle vigenti disposizioni sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale

IVA devono corrispondere la tassa di rilascio e quella annuale rispettivamente entro il termine di presentazione della dichiarazione di inizio di attività, ovvero entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale; l'attestazione di versamento relativa alla tassa annuale deve essere prodotta al competente ufficio entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale IVA.

6. L'obbligo del pagamento della tassa di cui al comma 2 cessa a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione di cessazione dell'attività.

7. Per la mancata allegazione o produzione delle attestazioni di versamento nei termini stabiliti si applica la pena pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI LEGGE

N. 3086

ART. 1.

1. L'articolo 7 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — (*Anticipazione del termine per le liquidazioni ed i versamenti relativi al mese di novembre ai fini dell'IVA*). — 1. Le liquidazioni ed i versamenti mensili di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo modificato dalla legge 22 dicembre 1980, n. 889, relativi al mese di novembre devono essere eseguiti entro il 22 dicembre di ciascun anno ».

2. L'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, come sostituito dalla legge di conversione 26 luglio 1988, n. 291, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — (*Modifica della misura della tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese e di quella annuale, loro istituzione per i soggetti non iscritti al registro delle imprese che svolgono attività nell'esercizio di impresa, di arti o di professioni e istituzione della componente patrimoniale dell'imposta locale sui redditi*). — 1. La tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e quella annuale di cui ai commi 18, primo periodo, e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è stabilita nella misura di lire 7 milioni e 500 mila per le società per azioni e in accomandita per azioni, di lire 1 milione e 750 mila per le società a responsabilità limitata e di lire 250 mila per le società di altro tipo. I versamenti effettuati nel periodo intercorrente tra il

1° gennaio 1988 e la data di entrata in vigore del presente decreto devono essere integrati entro il 30 giugno 1988 in misura pari alla differenza tra gli importi stabiliti con il presente articolo e quelli già pagati.

2. I versamenti eseguiti nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1988 e il 30 giugno 1988 in ottemperanza alla disposizione contenuta nell'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, nel testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 30 maggio 1988, costituiscono versamento, per la parte eccedente la misura della tassa di concessione governativa stabilita nel presente decreto, della tassa dovuta per l'anno 1989.

3. Se, per intervenuta variazione del tipo di società, la misura della tassa dovuta per l'anno 1989 risulta inferiore a quella già assolta ovvero, per cancellazione dell'iscrizione o per applicazione delle disposizioni contenute nel comma 5, la tassa per il 1989 non è dovuta, spetta il rimborso della maggiore somma pagata nel 1988.

4. Per i soggetti che non hanno eseguito i versamenti in ottemperanza alla disposizione contenuta nell'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, ovvero li hanno eseguiti in misura inferiore si applicano le sanzioni vigenti per omesso o incompleto versamento.

5. La tassa annuale di cui al comma 1 non è dovuta dalle società dichiarate fallite, dalle società ammesse alla procedura di concordato preventivo e dalle società delle quali sia stata disposta la liquidazione coatta amministrativa a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello nel quale è stato adottato il provvedimento giudiziale di dichiarazione di fallimento o di ammissione al concordato preventivo o il provvedimento amministrativo di messa in liquidazione coatta amministrativa. La tassa annuale di cui al comma 1 non è dovuta dalle società poste in liquidazione a partire dal terzo esercizio finanziario successivo a quello in cui la società è stata posta in liquidazione.

6. Gli impiegati dell'amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei relativi organi di controllo ed i pubblici ufficiali se nell'esercizio delle loro funzioni, rilevano il mancato pagamento della tassa annuale di concessione governativa di cui al comma 1, provvedono in ogni caso ad eseguire gli adempimenti di loro competenza informando della irregolarità, entro 60 giorni dalla data del provvedimento adottato, l'intendenza di finanza competente.

7. Per l'attribuzione del numero di partita IVA ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, è stabilita la tassa di concessione governativa nella misura di lire ottantamila. Per le società non iscritte nel registro delle imprese, per le associazioni tra professionisti e per gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole la misura della tassa è stabilita in lire duecentocinquantamila. La tassa non si applica alle società iscritte nel registro delle imprese.

8. La tassa di cui al comma 7, nelle misure ivi stabilite, è dovuta, oltre che per l'attribuzione del numero di partita IVA, entro il 30 giugno di ciascun anno solare successivo. I soggetti ai quali è stato attribuito il numero di partita IVA anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge devono eseguire il versamento di cui al comma 7 ovvero il primo versamento annuale entro il 31 ottobre 1988.

9. All'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

f-bis) della tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e di quella annuale di cui ai commi 18, primo periodo, e 19 dell'articolo 3 del presente decreto-legge

nonché della tassa di concessione governativa relativa al numero di partita IVA.

10. È istituita la componente patrimoniale dell'imposta locale sui redditi dovuta dai titolari di redditi di impresa determinati in base a contabilità ordinaria.

11. L'imposta è dovuta in ragione dell'1 per mille del patrimonio imponibile.

12. Per la determinazione del patrimonio imponibile si applicano l'articolo 3 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e l'articolo 9 del decreto del ministro delle finanze 19 aprile 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 1983, n. 110.

13. Si detraggono dal patrimonio netto:

a) lire 300 milioni;

b) l'ammontare iscritto in bilancio a fronte delle azioni o quote possedute escluse le azioni proprie.

14. Per l'accertamento e la riscossione il Ministro delle finanze è delegato ad emanare con proprio decreto norme di attuazione da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre 1988.

15. Le disposizioni contenute nei commi 10, 11, 12, 13 e 14 si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 14 ».

3. Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 26 luglio 1988, n. 291.